

Provincia di Torino

Servizio Gestione risorse idriche

D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R – D.D. n. 403-26394/2010 del 07.07.2010 di concessione di derivazione d'acqua dal Torrente Sangone e Torrente Sangonetto, in Comune di Coazze, ad uso energetico, assentita alla Nord Energia s.r.l..

Il Dirigente del Servizio, ai sensi dell'art. 23 del D.P.G.R. 29.7.2003 n. 10/R, dispone la pubblicazione dell'estratto dei seguenti atti:

- Determinazione del Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche n. 403-263394/2010 del 07.07.2010- Codice univoco: TO-A- 10313 e TO-A- 10315

"Il Dirigente del Servizio Gestione Risorse Idriche

(... omissis ...)

determina

1. di prendere atto che la “Nord Energia s.r.l.” con sede in Borgo San Dalmazzo (CN) – Largo Argentera 3 – (omissis) subentra, fatti salvi i diritti dei terzi, alla “Cartiere Italiane Riunite S.p.A.”, poi “Cartiera Italiana S.p.A.”, ed é riconosciuta titolare dell'utenza di cui al D.M. n. 6262 del 27.06.1933, relativo alla concessione di derivazione di acqua ad uso idroelettrico Torrenti Sangone e Sangonetto, in Comune di Coazze, in misura di 1000 l/s massimi e 675 l/s medi, ad uso energetico, per produrre sul salto di 15,44 m, la potenza nominale media di kW 102,18, impianto denominato “Manissola”, con restituzione nel Torrente Sangone e nello stesso Comune;

2. di approvare il disciplinare suppletivo di concessione, conservato agli atti dell'Amministrazione Provinciale, che recepisce le varianti alla derivazione d'acqua in questione, senza variazione dei parametri di concessione, richieste con la domanda datata 20.01.2006 e che vengono accolte con il presente provvedimento;

3. che nella esecuzione delle opere in variante e durante la prosecuzione dell'esercizio dell'impianto dovranno essere rispettate le prescrizioni contenute nei disciplinari principale e suppletivo;

4. ai fini della salvaguardia della fauna ittica, ai sensi dell'art. 12 c. 5 della L.R. 37/2006, prima dell'inizio dei lavori dovrà essere acquisita dalla Provincia l'autorizzazione per la messa in secca del corso d'acqua;

5. di subordinare l'efficacia del presente provvedimento all'ottenimento da parte del concessionario della autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 per i lavori da eseguirsi in alveo;

6. di notificare il presente provvedimento, entro trenta giorni dalla data della sua adozione, all'interessato ed alla Regione Piemonte e di darne notizia ai soggetti previsti dall'art. 2 comma 3 della L.R. 9.8.1999 n. 22;

7. che l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti é a carico della Soc. Nord Energia s.r.l.;

8. che il concessionario sia tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le disposizioni nazionali e regionali vigenti in materia nonché all'acquisizione delle necessarie autorizzazioni di legge. In particolare l'Amministrazione concedente ha la possibilità di disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative qualora la derivazione d'acqua sia in contrasto con quanto previsto nei “Piani di tutela delle acque” di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i., senza che ciò possa dare luogo alla corresponsione di indennizzi da parte della Pubblica Amministrazione, fatta salva la relativa riduzione del canone demaniale di concessione. (... omissis ...)”

- Disciplinare di concessione sottoscritto in data 07.07.2010:

"(... omissis ...)

Art. 11 - Deflusso Minimo Vitale (DMV)

Sulla base della vigente disciplina regionale, il concessionario è inoltre tenuto a lasciare defluire liberamente a valle dell'opera di presa e attraverso la scala di risalita per l'ittiofauna, senza

indennizzo alcuno, dal T. Sangone la portata istantanea minima di 142 litri/sec, dal T. Sangonetto la portata istantanea minima di 71 litri/sec. L'esercizio della derivazione dovrà essere sospeso ogni qualvolta la portata istantanea disponibile risulti uguale o inferiore al valore del Deflusso Minimo Vitale. Trattandosi di impianto soggetto al rilascio del Deflusso Minimo Vitale ambientale ai sensi del D.P.G.R. 17 luglio 2007 n. 8/R, il DMV di base dovrà essere integrato con i fattori correttivi secondo quanto stabilito nell'art. 11 c. 5 del medesimo regolamento. E' facoltà dell'Autorità concedente eseguire idonei controlli, e applicare a carico del titolare della concessione, nel caso di infrazione della presente clausola, provvedimenti restrittivi e/o sanzionatori nell'ambito del disciplinare. L'Autorità concedente si riserva comunque la facoltà di imporre ulteriori restrizioni ed obblighi di rilascio in relazione agli obiettivi di qualità ambientale e funzionale dei corpi idrici individuati dal Piano di Tutela delle Acque. E' fatta salva per l'Amministrazione concedente la possibilità di introdurre ulteriori obblighi inerenti l'applicazione del Deflusso Minimo Vitale modulato in rapporto all'entità dei deflussi istantanei naturali. In tal caso ciò comporterà l'obbligo per il concessionario di gestire un programma permanente di rilevazioni idrometriche del deflusso naturale, del prelievo e della portata di rilascio basato sulla messa in funzione di apparati di misura fissi, nonché di trasmettere i risultati delle rilevazioni alla Autorità concedente. (...omissis...)"